

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "PRAXIS"

Art. 1

Costituzione

1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "PRAXIS", di seguito detta associazione.

Art. 2

Sede

1. L'Associazione ha sede legale a Macerata in via Benedetto Croce n.10. L'Associazione potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, uffici o centri operativi in Italia o all'estero con delibera del Direttivo.

Art. 3

Finalità

1. L'associazione ha lo scopo di promuovere il progresso sociale, attraverso attività socio-assistenziali, educative, formative e culturali.
2. L'associazione persegue le proprie finalità, attraverso attività quali, a puro titolo esemplificativo,:
 - a) Servizi o prestazioni di assistenza diretta alla persona;
 - b) Tutela dei diritti e promozione sociale di persone in stato di bisogno;
 - c) Attività prioritaria per il contrasto alla violenza di genere. Sostegno, protezione e assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli.
 - d) Iniziative culturali ed assistenziali nel campo dei diritti umani, della pace, della cooperazione e della solidarietà internazionale
 - e) Attività di sostegno, relazionali e di animazione agli utenti di strutture o servizi;
 - f) Attività di sensibilizzazione della popolazione sui temi relativi al disagio sociale e psichico
 - g) Interventi di prevenzione del disagio psichico e sociale;
 - h) Promozione e/o coordinamento di forme di auto-aiuto;
 - i) Attività di formazione, di orientamento e prevenzione della dispersione scolastica
 - j) Attività di formazione professionale;
 - k) Attività di formazione del personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado, relativamente ai temi di didattica tradizionale, innovativa e digitale
 - l) Attività culturali
 - m) Attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle attività sportive e la promozione e l'organizzazione di eventi sportivi.
 - n) Attività di ricerca, studio e documentazione nell'ambito delle scienze umane.
3. L'associazione predispone e fornisce, in coerenza con le proprie finalità, ogni altro servizio che possa favorire e migliorare l'efficacia d'azione dei propri aderenti.
4. Per lo svolgimento della propria attività l'Associazione può dotarsi di attrezzature, macchine, mobili ed immobili utili o necessari. A tale scopo può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili o necessarie dagli organi sociali per il miglior perseguimento delle finalità sociali. Può anche stipulare accordi, contratti, convenzioni o

realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale.

5. L'Associazione non ha fini di lucro. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 4 **Durata**

6. L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea degli associati.

Art. 5 **Soci**

1. Sono soci quelli che sottoscrivono l'atto costitutivo e quelli che fanno richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è accolta dal direttivo in base al regolamento interno.
2. I soci sono suddivisi in quattro tipologie:
 - Soci fondatori
 - Soci ordinari
 - Soci sostenitori
 - Soci onorari
3. I soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo; la qualifica di fondatori ha un valore puramente onorario, poiché valgono gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.
4. Soci ordinari sono considerati coloro che condividono gli scopi e la filosofia dell'Associazione e che partecipano attivamente alla vita associativa.
5. Soci sostenitori sono considerati coloro che pur condividendo gli scopi e la filosofia dell'Associazione, non partecipano attivamente alla vita associativa. Essi pertanto possono partecipare alle assemblee, ma non hanno potere elettivo né sono eleggibili in seno al Direttivo. I soci sostenitori favoriscono l'attività dell'Associazione versando una quota associativa stabilita annualmente dal Direttivo o in base alla volontà del socio sostenitore stesso.
6. Soci onorari sono considerati coloro che per meriti personali o professionali danno lustro all'Associazione. Essi non versano quote associative e sono nominati dall'Assemblea dei soci.
7. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del direttivo.
8. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - morte;

– indegnità deliberata dal Direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

9. L'attività dei soci deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita. La partecipazione alla vita sociale non è soggetta ad alcuna limitazione.

Art. 6

Diritti e obblighi dei soci ordinari

1. Tutti i soci ordinari hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci ordinari sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 7

Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il presidente;
 - il vice-presidente;
 - il segretario;
 - il tesoriere;
 - il collegio dei revisori dei conti.

Art. 8

Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci ordinari (e fondatori).
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

6. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando intervengono in proprio o per delega i due terzi degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto favorevole espresso dai due terzi dei presenti.
7. Hanno diritto di intervenire tutti gli associati effettivi che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale e che risultano nel libro degli associati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega non più di tre associati.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento o di assenza, dal vicepresidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, da un altro socio nominato dall'assemblea. Il Presidente è assistito da un Segretario da lui nominato tra i presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
9. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del direttivo;
 - eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti (eventuale);
 - approvare il programma di attività proposto dal direttivo;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
 - deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del fondo comune e del patrimonio
 - deliberare le modifiche al presente statuto

Art. 9

Consiglio Direttivo

1. Il direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da 7 membri. Esso può cooptare altri 3 membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Il direttivo si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
5. Il direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno 5 dei componenti.
6. Il direttivo ha i seguenti compiti:
 - eleggere il presidente e il vicepresidente;
 - assumere il personale;
 - nominare il segretario e il cassiere;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- nominare i responsabili delle sedi secondarie;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

Art. 10 **Presidente**

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 16 e qualora non ottemperi a quanto disposto dal proprio incarico.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del direttivo.
4. Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali; firma gli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
5. Il presidente può delegare, ad uno o più consiglieri o ai responsabili delle sedi secondarie, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente;
6. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
7. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.

Art. 11 **Vicepresidente**

1. Il Vice-Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo. Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, assenza, malattia o incompatibilità e in tutti questi casi il Vice-Presidente è anch'egli munito della rappresentanza associativa dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

Art. 12 **Segretario**

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

- è a capo del personale.

Art. 13 **Tesoriere**

1. Il tesoriere ha i seguenti compiti:
 - predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al direttivo entro il mese di marzo.
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del direttivo.

Art. 14 **Collegio dei Revisori**

1. L'Assemblea ordinaria affida l'incarico di revisore ad un collegio di Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge al suo interno, a maggioranza assoluta, il suo Presidente. Il Presidente del Collegio dei Revisori deve essere iscritto nell'albo Dei Revisori tenuto dal Ministero della Giustizia.
2. Il Collegio resta in carica tre anni salvo revoca per gravi motivi deliberata dall'Assemblea ordinaria e svolge funzioni di revisione e controllo previste dal Codice Civile e dalle altre norme in materia.

Art. 15 **Collegio arbitrale**

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Ancona, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 16 **Durata delle cariche**

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.

Art. 17

Risorse economiche

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
 - quote e contributi degli associati;
 - eredità, donazioni e legati;
 - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
7. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal direttivo.
8. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.
9. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

Art. 18

Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 19

Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
4. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

5. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20

Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 21

Scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei soci. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 22

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento al regolamento dell'associazione e comunque alle vigenti disposizioni legislative in materia.
2. Il regolamento viene istituito e modificato con delibera del Consiglio Direttivo.